

*Avv. Fabio Pier Giorgio Criscuolo*

*Patrocinante in Cassazione*

*Via Germanico, 211 – 00192 Roma*

*Tel. 06.45443198 - Fax 06.45475446 - e.mail criscuoloFabio@libero.it*

Spett.le  
Consiglio Nazionale dell'Ordine  
degli Assistenti Sociali  
Via del Viminale, 43  
00187 – Roma

Roma, 9 gennaio 2016

*Alla cortese attenzione del Direttore Dott. Giovanni Morano*

Mi è stato richiesto un parere da codesto Consiglio Nazionale al fine di valutare la possibilità per un iscritto all'Albo degli Assistenti Sociali di utilizzare legittimamente il titolo di "dottore" sulla scorta del titolo di studio conseguito.

In particolare, mi viene richiesto di valutare la legittimità dell'uso del titolo di "dottore" da parte di quegli Assistenti sociali che hanno conseguito i diplomi di laurea contemplati dal vecchio ordinamento universitario e considerati dalla normativa vigente "equipollenti" rispetto alla odierna laurea breve ovvero alla laurea magistrale.

\* \* \*

Un compiuto esame della questione non può prescindere da sintetici cenni sulla normativa dettata in materia che si è succeduta dal Regio Decreto 4 giugno 1938 n. 1269 fino alla Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (c.d. Riforma Gelmini).

\* \* \*

Come è noto, l'art. 48, co. 3, del Regio Decreto 4 giugno 1938 n. 1269, rubricato "Titoli Accademici" precisa che "A coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi soltanto, compete la qualifica accademica di dottore".

Una prima modifica sostanziale del sistema universitario, che ribalterà totalmente la visione monolitica della "laurea" prevista dal predetto Regio Decreto, è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge 19 novembre 1990, n. 341 *"Riforma degli ordinamenti didattici universitari"* con cui si introducevano forme di titoli universitari totalmente nuovi e frazionabili in periodi contenuti, almeno per le lauree, in quelli previsti per le precedenti.

In particolare, senza però nulla innovare o specificare sull'attribuzione del titolo di dottore all'ottenimento del diploma di laurea (all'epoca di quattro o più anni accademici) del diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca, la richiamata normativa ha introdotto le figure accademiche del:

- a. diploma universitario (DU);
- b. diploma di laurea (DL);
- c. diploma di specializzazione (DS);
- d. dottorato di ricerca (DR).

Sulla scia dell'ingerenza sempre più coinvolgente del diritto comunitario nell'ordinamento italiano e, dunque, anche in quello relativo all'insegnamento universitario, un ulteriore passo in avanti si compie con la Legge 15 maggio 1997 n. 127 *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"*, con cui si è tentato di dare maggiore incisività all'innovazione introdotta dalla menzionata Legge 341/90, senza però intervenire nel merito della suddivisione dei corsi dalla stessa introdotta, né sui titoli rilasciati e, per ciò che ci riguarda, sulla corretta attribuzione del titolo di dottore.

Anche il relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 3 novembre 1999, n. 509, non ha introdotto alcuna novità in ordine alla attribuzione del titolo di dottore.

È con il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 (la c.d. Riforma Moratti) con il titolo: *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 3 novembre 1999, n. 509"*, che si inizia a modificare lo *status quo* disposto dall'art. 48 del R.D. 1269/1938 seppur con qualche difficoltà in ordine alla legittimità delle fonti, considerato il fatto che nella gerarchia delle stesse un decreto ministeriale non può derogare un atto avente forza di legge.

Il citato decreto, infatti, all'art. 13, co. 7, testualmente recita *"A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previsti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509"*.

E' soltanto con la "Riforma Gelmini" (Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario") che, attraverso una norma di rango di legge, si è finalmente provveduto ad innovare la materia universitaria, andando a riformare anche l'uso legittimo del titolo di "dottore" sulla scorta dei titoli accademici introdotti di recente.

Più nel dettaglio l'art. 17, della citata normativa, rubricato "Equipollenze", sul presupposto che "I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purché della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", precisa subito dopo che "Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di "dottore" prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270".

Per meglio comprendere la portata della ultima normativa richiamata, occorre puntualizzare che:

a. ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 "I corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali sono corsi ufficiali universitari, hanno durata biennale o triennale e si concludono con il rilascio di un diploma previo superamento di un esame di Stato. La frequenza dei corsi è obbligatoria. L'ordinamento degli studi comprende attività didattica e scientifica e un tirocinio obbligatorio, necessario per il completamento della formazione professionale";

b. in forza della Legge 19 novembre 1990 n. 341 "Il corso di diploma si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali".

Con particolare riferimento alla categoria professionale degli Assistenti Sociali il D.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14, sul presupposto che "Il diploma rilasciato dalle scuole dirette ai fini speciali universitarie costituisce l'unico titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale. Per il pubblico impegno il predetto diploma è titolo necessario per l'accesso alle posizioni caratterizzate dalle corrispondenti mansioni, secondo le definizioni dei profili professionali proprie degli ordinamenti delle rispettive amministrazioni" ha precisato che "L'efficacia giuridica di cui al presente decreto è riconosciuta di diritto ai diplomi già rilasciati dalle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale già esistenti - Università di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma "La Sapienza" e istituto pareggiato "Maria SS. Assunta" di Roma - ai fini di quanto previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162".

Orbene, a parere del sottoscritto, dal combinato disposto delle sopra richiamate normative, facendo ricorso ad una analitica interpretazione letterale, si evince che l'uso del titolo di "dottore" non è più riservato soltanto a coloro che abbiano conseguito, in linea generale, un solo titolo di studio e cioè una laurea.

Nello specifico, per ciò che concerne la categoria professionale degli Assistenti Sociali, il titolo di "dottore" può essere legittimamente utilizzato non soltanto dall'iscritto all'Albo che, sulla scorta dell'ordinamento universitario vigente, abbia conseguito una "laurea magistrale" ovvero una "laurea breve triennale", ma anche da quello che abbia conseguito:

- a. un diploma di laurea all'esito di un corso universitario di durata non inferiore ad un biennio ovvero non superiore ad un triennio;
- b. un diploma rilasciato dalle "scuole dirette a fini speciali" di livello universitario, all'esito della frequentazione di un corso triennale.

Giova, al riguardo, rammentare che a tali ultimi istituti universitari sono equiparate, da un lato, le scuole universitarie per assistenti sociali già costituite presso le Università di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma "La Sapienza"; dall'altro lato, l'Istituto parificato "Maria SS. Assunta" di Roma.

Ne consegue che anche coloro che hanno conseguito il diploma di assistente sociale presso queste ultime "scuole universitarie" possono legittimamente utilizzare il titolo di "dottore".

Al di fuori delle ipotesi ora enunciate, l'uso del titolo di dottore non è legittimo e può determinare in capo all'Assistente Sociale, sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi, una responsabilità penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 498 c.p. "Usurpazione di titoli o di onori".

\* \* \*

Restando a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimento o approfondimento, l'occasione mi è altresì gradita per porgere i miei più cordiali saluti.

Avv. Fabio Pier Giorgio Criscuolo  
